

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/56/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2006

che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Uno dei principali organismi nocivi per la patata è il *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al. ssp. sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis *et al.*, agente patogeno della malattia nota come marciume anulare della patata (denominato nel seguito «l'organismo nocivo»).

(2) L'organismo nocivo è ancora presente in alcune parti della Comunità.

(3) La direttiva 93/85/CEE ha stabilito i provvedimenti da prendere negli Stati membri al fine di localizzare il suddetto organismo e determinarne lo stato di diffusione, prevenirne l'insorgenza e la propagazione e, qualora venga individuato, impedirne la propagazione e combatterlo nell'intento di eradicarlo.

(4) Da allora sono state acquisite importanti conoscenze in merito alla biologia dell'organismo nocivo, nonché alle procedure di rilevamento e identificazione del medesimo; l'esperienza pratica acquisita nella lotta contro tale organismo impone inoltre una revisione di alcune disposizioni tecniche connesse alle misure di controllo.

(5) In seguito a tali sviluppi, appare necessario rivedere e aggiornare i provvedimenti di cui agli allegati della direttiva 93/85/CEE.

(6) Per quanto riguarda le procedure di rilevamento e identificazione vengono introdotte tecniche di recente sviluppo come l'ibridazione fluorescente in situ (FISH) e la reazione a catena della polimerasi (PCR), nonché miglioramenti di vari elementi tecnici della procedura attualmente in uso.

(7) Per quanto riguarda gli elementi tecnici delle misure di controllo s'introducono miglioramenti relativi al metodo di conservazione dei campioni analizzati (in modo da garantire la rintracciabilità dell'organismo nocivo), agli elementi necessari per determinare la portata della probabile contaminazione, ai dettagli della notifica di un'eventuale presenza confermata dell'organismo nocivo e della zona contaminata corrispondente, alle misure da attuare nelle zone di produzione designate come contaminate e all'interno delle zone delimitate.

(8) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 93/85/CEE sono sostituiti dai testi corrispondenti che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di correlazione tra dette disposizioni e la direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 aprile 2007.

Quando vengono adottate dagli Stati membri, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 259 del 18.10.1993, pag. 2.